

Deliberazione della Giunta Regionale 13 novembre 2023, n. 17-7686

Art. 15 L. 241/1990 e s.m.i - Approvazione Convenzione tra Regione Piemonte e Regione Valle d'Aosta per collaborazione finalizzata alla erogazione delle attività teoriche dei corsi di formazione specifica in medicina generale e delle attività formative per Tutori organizzati dalla Regione Piemonte, ai sensi del D. lgs 368/1999 e s.m.i.



Seduta N° 405

Adunanza 13 NOVEMBRE 2023

Il giorno 13 del mese di novembre duemilaventitre alle ore 09:50 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Andrea Tronzano con l'assistenza di Paola D'Amato nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Elena CHIORINO - Matteo MARNATI - Fabrizio RICCA

DGR 17-7686/2023/XI

OGGETTO:

Art. 15 L. 241/1990 e s.m.i - Approvazione Convenzione tra Regione Piemonte e Regione Valle d'Aosta per collaborazione finalizzata alla erogazione delle attività teoriche dei corsi di formazione specifica in medicina generale e delle attività formative per Tutori organizzati dalla Regione Piemonte, ai sensi del D. lgs 368/1999 e s.m.i.

A relazione di: Icardi

Premesso che:

i sensi dell'art. 21, del D.Lgs 368/1999, come modificato ed integrato con il D.Lgs 277 del 08/07/2003, "per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale;

il succitato D.Lgs 368/1999, s.m.i., prevede, all'art. 24 che il diploma si consegue a seguito di un corso di formazione della durata di tre anni, ed all'art. 26, che il programma formativo deve essere articolato in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche, per un numero complessivo di 4800 ore di frequenza, di cui 2/3 rivolte alle attività di natura pratica;

le Regioni disciplinano, ai sensi degli artt. art. 26, 27 e 28 del D. Lgs. n. 368/1999 e s.m.i., e del Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 e s.m.i., gli aspetti organizzativi e gestionali del Concorso pubblico annuale per l'accesso al Corso di formazione specifica in Medicina Generale e del correlato Corso di Formazione, stabilendone l'assetto organizzativo in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali e individuando le sedi, le strutture e gli organismi didattico-formativi per lo svolgimento del corso ;

la Giunta Regionale del Piemonte, con deliberazione n. 13-2673 del 23/12/2020, ha individuato l'ASL Città di Torino quale supporto operativo della Regione Piemonte per l'organizzazione e gestione di avvisi pubblici e procedure concorsuali per l'accesso al Corso di formazione specifica in Medicina Generale nonché dei Corsi di formazione specifica in Medicina Generale. Con DD n. 1838/A1400/2020 del 30/12/2020 e s.m.i. sono stati disciplinati i rapporti economici e giuridici, ivi compreso l'aspetto del trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa, ed individuati gli ambiti di attività affidati all'ASL Città di Torino .

con propria DGR n. 257 del 14 marzo 2022 la Regione Valle d'Aosta ha approvato le " Linee guida all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'organizzazione e il funzionamento del corso triennale di formazione specifica in medicina generale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del ministero della salute 7 marzo 2006", prevedendo, in particolare, che le attività didattiche teoriche sono realizzate, previa autorizzazione del Ministero della Salute, in collaborazione/convenzione con la Regione Piemonte.

con nota n. 2194 del 16/01/2023 la Regione Valle d'Aosta ha richiesto la collaborazione della Regione Piemonte per l'erogazione delle attività didattiche teoriche a favore dei propri iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale, mediante partecipazione dei medesimi alle attività teoriche dei corsi organizzati dalla Regione Piemonte.

con la medesima nota la Regione Valle d'Aosta ha pertanto richiesto, a decorrere dal triennio formativo 2022/2025 di disciplinare la partecipazione dei propri tirocinanti alle attività teoriche dei corsi organizzati dalla Regione Piemonte, attraverso la stipulazione di una convenzione atta a definire le modalità per la quantificazione del costo per ciascun tirocinante che partecipa alle attività in questione, secondo il programma formativo di ciascun corso, come definito dalla Regione Piemonte.

la collaborazione richiesta dalla Regione Valle d'Aosta, con la suddetta nota, comprende anche l'erogazione di interventi formativi a favore dei propri medici di medicina generale selezionati dalla medesima per l'esercizio, a favore dei propri tirocinanti , della funzione di tutoraggio di cui all'art. 27 del D.lgs 368/1999 e s.m.i., secondo i costi e il programma formativo definiti dalla Regione Piemonte.

Valutata l'opportunità che la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i., fornisca la collaborazione richiesta dalla Regione Valle d'Aosta, con il supporto operativo dell'ASL Città di Torino, nella organizzazione e gestione delle attività e degli interventi formativi in questione, ai sensi della succitata DGR 13-2673 del 23/12/2020 e relativi atti attuativi

Ritenuto :

- di approvare, secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, la convenzione che disciplina i rapporti economici e giuridici tra Regione Piemonte e Regione Valle d'Aosta, definendo le modalità per la quantificazione dei costi relativi alle predette attività, organizzate, a partire dal triennio formativo 2022-2025 (che ha avuto inizio in data 28.04.2023), con il supporto operativo dell'ASL Città di Torino, ai sensi della D.G.R. n. 13-2673 del 23/12/2020;

- di dare mandato al Direttore regionale della Direzione Sanità, in virtù delle competenze ascritte alla Direzione medesima in materia di Formazione specifica in medicina generale, di stipulare la convenzione con la Regione Valle d'Aosta;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché trattasi di un rimborso da parte della Regione Valle d'Aosta per corsi di formazione che saranno attivati dalla Regione Piemonte, ai sensi del D.Lgs. 368/99, a favore di medici tirocinanti del territorio valdostano; si procederà alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi della Regione Valle d'Aosta, in entrata a titolo di rimborso, per un importo pari a euro 30.000 circa annuali, e, in uscita, per le correlate spese destinate alla formazione specifica in medicina generale."

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

Visto il D. Lgs. n. 368/1999 e s.m.i.;

Visto il D.M. 07/03/2006 e s.m.i.;

Visto l'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i.

Vista la D.G.R. n. 13-2673 del 23/12/2020;

Vista la DGR Valle d'Aosta n. 257 del 14 marzo 2022;

Vista la D.D. n. 1838 del 30/12/2020 s.m.i.;

delibera

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Valle d'Aosta, secondo il testo allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, che disciplina il rapporto di collaborazione per l'erogazione ai tirocinanti della Regione Valle d'Aosta delle attività teoriche dei corsi di formazione specifica in medicina generale organizzati dalla Regione Piemonte, ai sensi del D. lgs 368/1999 e s.m.i., nonché per l'erogazione delle attività formative, organizzate dalla Regione Piemonte, ai medici di medicina generale selezionati dalla Regione Valle d'Aosta per l'esercizio, a favore dei propri tirocinanti, della funzione di tutoraggio di cui all'art. 27 del D.lgs 368/1999 e s.m.i.;
- di dare atto che la convenzione definisce le modalità per la quantificazione dei costi relativi alle predette attività, organizzate, a partire dal triennio formativo 2022-2025 (che ha avuto inizio in data 28.04.2023), con il supporto operativo dell'ASL Città di Torino, ai sensi della D.G.R. n. 13-2673 del 23/12/2020;
- di dare mandato al Direttore regionale della Direzione Sanità, in virtù delle competenze ascritte alla Direzione medesima in materia di Formazione specifica in medicina generale, di stipulare la convenzione con la Regione Valle d'Aosta;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché trattasi di un rimborso da parte della Regione Valle d'Aosta per corsi di formazione che saranno attivati dalla Regione Piemonte, ai sensi del D.Lgs. 368/99, a favore di medici tirocinanti del territorio valdostano; si procederà alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei fondi della Regione Valle d'Aosta, in entrata a titolo di rimborso, per un importo pari a euro 30.000 circa annuali, e, in uscita, per le correlate spese destinate alla formazione specifica in medicina generale;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello

Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010;

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-7686-2023-All_1-Convenzione_Piemonte-VdA_-_DEF_(2).docx



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CONVENZIONE

PER L'EROGAZIONE DELLE ATTIVITÀ TEORICHE DEI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE E DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER TUTORI ORGANIZZATI DALLA REGIONE PIEMONTE, AI SENSI DEL D. LGS 368/1999 E S.M.I.

TRA

La Regione autonoma Valle d'Aosta (C.F. n. 80002270074) – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, di seguito denominata Assessorato Sanità, nella persona del dott., ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, in Aosta, Via De Tillier, 30.

E

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016) - Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del dott....., ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria, in Torino, Via Nizza n. 330.

RICHIAMATI

IL Decreto Legislativo 19 agosto 1999, n. 368 di “Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”, e successive modificazioni e, in particolare, i seguenti articoli del Titolo IV, capo 1, concernente “Formazione specifica in medicina generale”:

- art. 21, che prevede che per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale, nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale;
- art. 24, che prevede che il diploma di formazione specifica in medicina generale è rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome a seguito di un corso di formazione specifica della durata di tre anni riservato ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale;
- art. 25, che stabilisce che le Regioni e le Province autonome determinino il contingente numerico da ammettere annualmente ai corsi, nei limiti concordati con il Ministero della Salute nell'ambito delle risorse disponibili, e che emanino ogni anno i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute, per la disciplina unitaria del sistema;
- art. 26, che stabilisce che il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in almeno 4800 ore, di cui 1/3 - pari ad almeno 1600 ore - per attività formative teoriche e 2/3 - pari ad almeno 3200 ore - per attività didattiche pratiche;

- art. 27, come modificato dal Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito in Legge 19 maggio 2022, n. 52, che prevede che i tutori medici di medicina generale sono medici convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale con un'anzianità di almeno cinque anni di attività che possiedono la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari alla metà del massimale vigente e che operano in uno studio professionale accreditato. I medici di medicina generale che svolgono la funzione tutoriale sono iscritti in un elenco regionale all'uopo istituito;
- art. 28, che prevede che l'organizzazione e l'attivazione del corso di formazione specifica in medicina generale spettano alle Regioni e alle Province autonome;

Il Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2006 “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 15 che prevede che:

- per gli adempimenti relativi allo svolgimento del corso di formazione specifica in medicina generale, le Regioni possono avvalersi della collaborazione degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri dei rispettivi capoluoghi di regione, delle università degli studi, di un apposito centro formativo regionale, ove presente, ovvero possono istituire un centro regionale per la formazione specifica in medicina generale (...).

La Deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 257, in data 14 marzo 2022, recante “Approvazione delle linee guida all'Azienda USL della Valle d'Aosta per l'organizzazione e il funzionamento del corso triennale di formazione specifica in medicina generale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del ministero della salute 7 marzo 2006” e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che le attività didattiche teoriche sono realizzate, previa autorizzazione del Ministero della Salute, in collaborazione/convenzione con la Regione Piemonte. I medici in formazione dovranno, pertanto, attenersi alle modalità organizzative elaborate da detta Regione e alle comunicazioni da questa inviate, per il tramite dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, in merito alla definizione dei calendari relativi alle attività in argomento. Le attività didattiche teoriche verranno svolte presso le sedi concordate con la Regione Piemonte e, laddove previsto, anche in modalità di formazione a distanza (FAD).

La Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 13-2673 del 23 dicembre 2020 ha individuato l'ASL Città di Torino quale supporto operativo della Regione Piemonte per l'organizzazione e gestione del concorso e dell'avviso pubblico per l'accesso al Corso di formazione specifica in Medicina Generale e dei Corsi di formazione specifica in Medicina Generale.

La Determinazione della Direzione della Regione Piemonte competente in materia di Sanità e Welfare, n. 1838/A1400/2020 del 30.12.2020 e s.m.i, che disciplina i rapporti con l'ASL Città di Torino, individuando le attività affidate alla medesima.

La Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. ad oggetto “Art. 15 L. 241/1990 e s.m.i - Approvazione Convenzione tra Regione Piemonte e Regione Valle d'Aosta per collaborazione finalizzata alla erogazione delle attività teoriche dei corsi di formazione specifica in medicina generale e delle attività formative per Tutori organizzati dalla Regione Piemonte, ai sensi del D. lgs 368/1999 e s.m.i.”

L'art. 15 della L. 241/1990 (Accordi fra pubbliche amministrazioni)

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Oggetto della Convenzione)

Oggetto della presente convenzione è la collaborazione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e la Regione Piemonte in ordine:

- a) alla realizzazione ed erogazione a favore dei tirocinanti della Regione autonoma Valle d'Aosta dell'attività formativa di natura teorica dei corsi triennali di formazione specifica in medicina generale;
- b) alla realizzazione ed erogazione di attività formative per medici di medicina generale, individuati dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, per la funzione di Tutor, ai sensi dell'art. 27 D. lgs 368/1999 s.m.i.

Art. 2

(Attività formativa di natura teorica dei corsi triennali di formazione specifica in medicina generale)

1. La Regione Piemonte si impegna, per il tramite dell'ASL Città di Torino, a:

- a) mettere a disposizione le proprie strutture e specifici spazi e ad accogliere presso gli stessi i medici in formazione specifica in medicina generale frequentanti il corso triennale della Regione autonoma Valle d'Aosta;
- b) prevedere modalità di formazione che agevolino la partecipazione dei medici tirocinanti che, ai sensi delle disposizioni vigenti, assumono incarichi convenzionali;
- c) garantire la fornitura del materiale didattico necessario;
- d) garantire la formazione di recupero laddove prevista;

e) inviare tutte le comunicazioni inerenti al corso triennale di formazione all'Ufficio Convenzioni Nazionali Uniche dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.ausl.vda.it, e alla Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario della Regione autonoma Valle d'Aosta tramite PEC all'indirizzo sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it.

2. La Regione autonoma Valle d'Aosta si impegna a:

- comunicare tempestivamente alla Regione Piemonte, per il tramite dell'ASL Città di Torino, attraverso l'Ufficio Convenzioni Nazionali Uniche dell'Azienda USL della Valle d'Aosta (protocollo@pec.ausl.vda.it), il proprio contingente numerico da ammettere ogni anno al corso di formazione specifica in medicina generale, nonché tutte le successive comunicazioni inerenti alla formazione dei medici di cui si tratta.

La Regione autonoma Valle d'Aosta si impegna, altresì, a finanziare l'attività formativa di natura teorica garantita dalla Regione Piemonte riconoscendo, per ogni medico in formazione, l'importo unitario di euro 1.000 annui per ogni partecipante al corso, mediante accreditamento alle seguenti coordinate bancarie:

Regione Piemonte

Girofondi – Tesoreria Unica – Entrate Sanitarie

Banca d'Italia

Tesoreria Provinciale dello Stato

IBAN IT3300100003245114300306692

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di richiedere alla Regione autonoma Valle d'Aosta di adeguare il suddetto importo in caso di aumento dei costi di organizzazione, coordinamento e docenza.

Il versamento delle somme dovute avverrà:

1. per il primo anno, all'atto della sottoscrizione della presente convenzione;
2. per gli anni successivi, nei tempi stabiliti dalla Regione Piemonte, in relazione all'inizio di ciascun anno di corso.
3. in caso di rinuncia/decadenza o trasferimento da parte di un corsista, la Regione Piemonte, provvederà al rimborso delle somme anticipate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta nell'ambito del successivo triennio formativo, salvo conguaglio finale.

Art. 3

(Interventi formativi rivolti alla professionalizzazione dei Tutor medici di medicina generale)

La Regione autonoma Valle d'Aosta, per formare i propri medici di medicina generale che intendono svolgere la funzione tutoriale nell'ambito dei corsi di formazione specifica in medicina generale e al fine del loro inserimento o mantenimento nell'elenco di cui all'art. 27, comma 3, del D.Lgs. 368/1999, si avvale dei corsi formativi per Tutor MMG organizzati dalla Regione Piemonte.

La Regione Piemonte, per il tramite dell'ASL Città di Torino:

- informa la Regione autonoma Valle d'Aosta dell'attivazione dei corsi;
- garantisce una riserva minima di 5 posti per gli eventuali medici di medicina generale iscritti negli elenchi del Servizio Sanitario Regionale;
- fornisce la certificazione dello stato di tutore e dell'attività svolta.

La Regione autonoma Valle d'Aosta si impegna, nei termini da concordarsi con la Regione Piemonte, per il tramite dell'ASL Città di Torino, a comunicare il numero effettivo di partecipanti al corso formativo per Tutor medici di medicina generale, nonché a riconoscere alla Regione Piemonte, l'importo unitario di euro 100 per ogni partecipante, che sarà versato alle suddette coordinate bancarie (art. 2).

Art. 4

(Trattamento dei dati personali)

I dati sensibili dovranno essere trattati dalle parti in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679. Si richiama in particolare la DD 169 del 5 febbraio 2021 in materia di nomina del titolare esterno al trattamento dei dati in capo all'ASL Città di Torino, quale supporto operativo della Regione Piemonte per l'organizzazione e gestione dei corsi di formazione.

Art. 5

(Foro di competenza)

Per eventuali controversie in ordine alla presente convenzione le parti dichiarano, di comune accordo, competente il foro di Aosta.

Art. 6

(Durata e Recesso)

La presente convenzione ha validità di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e, considerati i corsi triennali attivati nel detto periodo (a partire dal triennio formativo 2022-2025), si intende estesa al completamento dei suddetti corsi e può essere prorogata, tramite richiesta della Regione Valle d'Aosta.

Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 180 giorni, assicurando in ogni caso il completamento dell'attività formativa in corso.

Le parti si danno reciproco atto che qualsiasi variazione normativa che abbia diretto impatto sulle previsioni convenzionali dovrà essere oggetto di valutazione, al fine di eventuali modifiche e/o integrazioni alla convenzione medesima ed alle condizioni ivi previste, anche in termini di durata.

Art. 7

(Rinvio)

Per quanto non contemplato espressamente dalla presente Convenzione si rinvia alla normativa vigente.

Art. 8

(Registrazione)

La Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e a spese della parte richiedente.

Art. 9

(Imposta di bollo)

La presente Convenzione sarà soggetta all'imposta di bollo secondo la normativa vigente, e sarà assolta in modo virtuale dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'Autorizzazione dell' Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Valle d'Aosta – prot. n. 8174/2012.

La presente Convenzione, redatta in duplice copia, viene approvata e sottoscritta dalle parti come sopra definite.

Torino, li _____

Letto, firmato e sottoscritto

PER LA REGIONE PIEMONTE

documento firmato digitalmente

PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

documento firmato digitalmente